

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA



COMUNICATO STAMPA

c.a. redazione sportiva



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta del 27/11/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/11/2018 MOLFETTA CALCIO - MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la ASD MOLFETTA CALCIO ha preannunciato il reclamo con PEC del 5/11/2018;

verificato che nei termini previsti dal C.G.S. non è pervenuto tale reclamo;

DELIBERA

1) di dichiarare improcedibile per mancato seguito il reclamo preannunciato dall'ASD MOLFETTA CALCIO e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-1 in favore della MOLFETTA SPORTIVA 1917;

2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'ASD MOLFETTA CALCIO.

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/11/2018 OTRANTO - CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la gara è stata sospesa al 42' del 1° tempo a causa della forte pioggia

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 25/11/2018 MESAGNE CALCIO 2011 - ALTO TAVOLIERE SAN SEVE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara del 25/11/2018 MOLFETTA SPORTIVA 1917 B. - ATLETICO VIESTE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società G.S.D.ATLETICO VIESTE si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 24/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 BRINDISI FOOTBALL CLUB

Propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze (2° RECIDIVA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2018

MAURELLI SALVATORE (FORTIS ALTAMURA)

GARE DEL 25/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

LADOGANA VINCENZO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

PETITTI ANTONIO

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROMANO ALESSANDRO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

SAKHO IBRAHIMA

(MESAGNE CALCIO 2011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

D ARCANTE SALVATORE (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

RICHELLA VINCENZO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

DIARRA DRISSA (OTRANTO)

ALTARES DIAZ MIGUEL

(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

CAPRIOLI ANTONIO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/11/2018 NUOVA SPINAZZOLA - VIGOR MOLES

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che Con ricorso del 13.11.2018 (pervenuto il 16.11.2018), ritualmente notificato alla controparte, la ASD VIGOR MOLES proponeva reclamo avverso l'esito della gara disputata in data 11.11.2018 contro la USD NUOVA SPINAZZOLA, terminata col risultato di 0-0. A fondamento del proprio reclamo la ASD VIGOR MOLES lamentava la posizione irregolare del calciatore della USD NUOVA SPINAZZOLA, n. 2 sig. CAMPANALE CHRISTIAN (09.04.1999), per aver preso parte alla gara sin dall'inizio della stessa, a ciò non legittimato giusta squalifica inflittagli per una giornata nell'ultima gara dello scorso campionato JUNIORES NAZIONALI (07.04.2018), in qualità di tesserato della SPORTING FULGOR (cfr. C.U. n. 87 del 09.04.2018). La USD NUOVA SPINAZZOLA replicava richiamando il disposto di cui all'art. 22 c. 6 CGS, ritenendo che il calciatore su indicato avrebbe dovuto scontare la propria squalifica non prendendo parte alla prima giornata di campionato della prima squadra, trattandosi di neo tesserato della USD NUOVA SPINAZZOLA e che, inoltre, il campionato di Promozione (girone A) è iniziato in data 09.09.2018, ossia antecedentemente a quello JUNIORES REGIONALE (iniziato il 27.10.2018 per la società reclamata), la doglianza della ricorrente corrisponde al vero e, per l'effetto, il calciatore n. 2 della USD NUOVA SPINAZZOLA, sig. CAMPANALE CHRISTIAN (09.04.1999), non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del 11.11.2018, poiché in costanza di squalifica.

PQM

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD VIGOR MOLES e, per l'effetto, di comminare alla USD NUOVA SPINAZZOLA la punizione sportiva della perdita della gara dell'11.11.2018 col risultato di 0-3in favore della ASD VIGOR MOLES.

2) non si addebita la tassa reclamo, stante l'accoglimento del gravame.

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/11/2018 NOICATTARO CALCIO - REAL SITI

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la gara è stata sospesa al 45' del 1° tempo a causa della forte pioggia

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2018

GIAMMETTA UMBERTO

(SPORTING APRICENA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2018

GIARDINO ALESSANDRO (TRULLI E GROTTI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DANGELO ANDREA (NORBA CONVERSANO) CARBONE ALESSIO (NUOVA SPINAZZOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE GIORGIO NICOLO (TRULLI E GROTTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TAMBORRINO FRANCESCO (NOVOLI) FONTE ANDREA (OSTUNI 1945)
GERNONE VITO MARCO (RINASCITA RUTIGLIANESE) MENICOZZO MICHELE (SPORTING APRICENA)
SALENTINO LORENZO (UGGIANO CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/11/2018 CEDAS AVIO BRINDISI - CASTELLANETA

Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 37° minuto del I^a tempo sospendeva momentaneamente la gara a causa della forte pioggia; che regolarmente ripresa, la gara veniva definitivamente sospesa a causa del sopraggiungere dell'oscurità

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

Gara del 25/11/2018 DON BOSCO MANDURIA - RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 29° minuto del II^a tempo constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che pertanto sospendeva definitivamente la gara

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

Gara del 25/11/2018 LEVERANO CALCIO – VEGLIE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che, pertanto, non dava inizio alla gara **D E M A N D A**

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.

Gara del 25/11/2018 S.VITO - LEONESSA ERCHIE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 9° minuto del II° tempo constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che pertanto sospendeva definitivamente la gara

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

Gara del 25/11/2018 SANARICA - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che, pertanto, non dava inizio alla gara

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 25/11/2018 ATLETICO VEGLIE - MEMORY CAMPI

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.P.D. MEMORY CAMPI si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 22/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROMANO MARCO (VIRTUS MATINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAVALLO ANDREA (S.VITO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE MITRI ANTONIO (ATLETICO VEGLIE)

GARE DEL 25/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2018

GAGLIANI MARIO (LATIANO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2018

MASILLA ANTONIO (MEMORY CAMPI)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2018

GIURI MAURIZIO (REAL GALATONE A.S.D.)

In qualità di Assistente di parte

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ATTANASI ALBERTO	(CALCIO SOLETO)	DENITTO MICHELE	(DON BOSCO MANDURIA)
POLITO DENIS	(MEMORY CAMPI)	BRUNO ALESSIO	(NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)
LAROSSA EMILIO	(NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)	CONTALDO MARIO	(SECLI CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

FERSINI ROBERTO (CAPO DI LEUCA)

A fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FORMISANO CRISTIAN	(CITTA DI MASSAFRA)	RIZZELLO ANTONIO	(CITTA DI RACALE)
DIMITRI DAVIDE	(DON BOSCO MANDURIA)	PERRINI DANIELE	(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)
SANE AMADOU	(SPORT LUCERA)	CAPUTO ARTURO VINCENZO	(STORNARELLA CALCIO)
QUACQUARELLI ANGELO	(VIRTUS ANDRIA)		

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4/11/2018

Gara del 4/11/2018 FRAGAGNANO - SAVELLETRI

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società SAVELLETRI ha preannunciato il reclamo con fax del 5/11/2018;

verificato che nei termini previsti dal C.G.S. il reclamo non è pervenuto;

DELIBERA

- 1) di dichiarare improcedibile per mancato seguito il reclamo preannunciato dall'ASD SAVELLETRI e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'USD FRAGAGNANO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'ASD SAVELLETRI.

GARE DEL 25/11/2018

Gara del 25/11/2018 ALESSANO - SALVE

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile data l'impraticabilità del campo dovuta alla presenza di abbondante acqua, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

Gara del 25/11/2018 ATLETICO PEZZE 2011 - VIRTUS MARUGGIO

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 47° del primo tempo,

l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che non poteva darsi luogo la disputa del secondo tempo della partita dovuto alla presenza di abbondante acqua, pertanto, interrompeva la gara definitivamente

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

Gara del 25/11/2018 NEW TEAM CELLAMARE - VIRTUS CASTELLUCCIO SAUR

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile data l'impraticabilità del campo dovuta alla presenza di abbondante acqua, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

Gara del 25/11/2018 ZOLLINO A.S.D. - GALATINA 1917

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile data l'impraticabilità del campo dovuta alla presenza di abbondante acqua, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 25/11/2018 NOCI AZZURRI 2006 - SAVELLETRI

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. SAVELLETRI si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 22/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BONDY TONY

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

CANARILE GIUSEPPE

(SAVELLETRI)

RUBINO STEFANO

(SAVELLETRI)

GARE DEL 25/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO PEZZE 2011
Spogliatoio arbitro privo di acqua calda.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/2018

MAZZOTTA MANUEL	(GOLEADOR MELENDUGNO)	FANIZZA ENRICO	(SAVELLETRI)
LEGROTTAGLIE GIOVANNI	(SAVELLETRI)		

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2018

CRESTA ANTONIO	(SPARTAK RUFFANO)
----------------	-------------------

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GRECO LUCA	(COLLEPASSO)
------------	--------------

Al 34° minuto del 2° tempo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione afferrava per un braccio il direttore di gara ingiuriandolo gravemente.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GRECO WILLIAM	(COLLEPASSO)	DEL MONACO NICCOLO	(HYDRUNTUM 2014)
---------------	--------------	--------------------	------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE FILIPPIS ANTONIO	(ARMANDO PICCHI SPECCHIA)	PORFIDO VITO	(FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
DEL MASTRO GIOVANNI	(TRIGGIANO)	TORITTO PASQUALE	(TRIGGIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

RUSSO ANTONIO MICHELE	(REAL S.GIOVANNI)
-----------------------	-------------------

A fine gara.

LEPORE GIANRICO	(SAVELLETRI)
-----------------	--------------

A FINE GARA.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

POLITI MARCO	(SPARTAK RUFFANO)
--------------	-------------------

A FINE GARA.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MELCHIONDA MICHELE	(REAL S.GIOVANNI)	STRAFELLA MARCO	(SPORTINSIEME)
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 27/10/2018

Gara del 27/10/2018 DON BOSCO MANDURIA - LIZZANO 1996

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con ricorso inviato a mezzo PEC - ritualmente trasmesso a controparte - l'ASD DON BOSCO MANDURIA chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della POL. LIZZANO 1996. A sostegno del gravame eccepiva che la società contro interessata aveva inserito in distinta un atleta nato nel 1998, contravvenendo alle disposizioni emanate in materia dal C.R. Puglia. Il Giudice Sportivo ha rilevato che tra gli undici giocatori titolari nessuno è nato nel 1998: la POL. LIZZANO 1996 ha inserito in distinta con il n. 15 il tesserato DE GAETANO FRANCESCO (15/5/1998) che - come emerge dal referto arbitrale - non ha mai partecipato attivamente alla gara. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, ultimo capoverso, "la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa".

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD DON BOSCO MANDURIA e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 4 in favore della POL. LIZZANO 1996;

2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 27/10/2018 DON BOSCO MANDURIA - LIZZANO 1996

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.DON BOSCO MANDURIA si soprassedie ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 10/11/2018

Gara del 10/11/2018 DEGHI CALCIO - A. TOMA MAGLIE

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con ricorso del 12.11.2018 (pervenuto il 15.11.2018), ritualmente notificato alla controparte, la ASD DEGHI CALCIO proponeva reclamo avverso l'esito della gara disputata in data il 10.11.2018 contro la ASD TOMA MAGLIE, terminata col risultato di 1-2. A fondamento del proprio reclamo la ASD DEGHI CALCIO lamentava la posizione irregolare dei calciatori della ASD TOMA MAGLIE, n. 3 sig.

MELETI STEFANO (15.01.2001) - in qualità di tesserato della ASD GIANNOTTI CALCIO - e del n. 5 sig. GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), per aver preso parte alla gara sin dall'inizio della stessa, a ciò non legittimati poiché in costanza di squalifica inflitta loro nel corso dello scorso campionato (C.U. n. 73 del 22.03.2018). La ASD TOMA MAGLIE replicava adducendo, quanto al calciatore MELETI STEFANO (15.01.2001), che la squalifica sarebbe stata scontata non avendo questi preso parte alla gara della prima squadra della ASD TOMAMAGLIE (Campionato Promozione girone B, disputata il 07.10.2018 contro la US LORENZO MARIANO), all'uopo richiamando il disposto di cui all'art. 22 c. 6 CGS; quanto al calciatore GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), invece, questi avrebbe scontato la propria squalifica non prendendo parte alla gara del Campionato JUNIORES REGIONALI (terza giornata di andata), disputata il 03.11.2018 contro la FC OTRANTO. A seguito di verifiche condotte sui referti delle gare su richiamate, nonché dalle risultanze del Comunicato Ufficiale n. 73 del 22.03.2018, si evince che i calciatori della ASD TOMA MAGLIE, n. 3 sig. MELETI STEFANO (15.01.2001) e del n. 5 sig. GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), hanno preso regolarmente preso parte alla gara del 10.11.2018 disputata contro la ASD DEGHI CALCIO, poiché non più in costanza di squalifica.

PQM

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD DEGHI CALCIO;

2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della ASD TOMA MAGLIE e, per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo a carico della reclamante.

Gara del 10/11/2018 ATLETICO RACALE – SANARICA

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con preannuncio seguito da tempestivo reclamo la società A.S.D. SANARICA proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; in particolare, la reclamante deduceva che la società A.S.D. Atletico Racale aveva effettuato, durante la partita, numero 9 sostituzioni di calciatori in violazione dell'art.74 del NOIF; constatato dal referto arbitrale che effettivamente la società A.S.D. Atletico Racale aveva realmente effettuato n.9 sostituzioni invece che n.5, come previsto dal regolamento; visto l'articolo 74 del NOIF

DELIBERA

di accogliere il reclamo effettuato dalla società ASD SANARICA e per l'effetto, di comminare alla società A.S.D. Atletico Racale la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società A.S.D. SANARICA.

Non addebitarsi la relativa tassa reclamo sul conto della reclamante, stante l'accoglimento dello stesso.

GARE DEL 24/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CAROVIGNO CALCIO
ASSENZA SOS

Euro 50,00 LORENZO MARIANO
ASSENZA SOS

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/12/2018

CARROZZA MARCO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2018

PETROSINO DANIELE (TALSANO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2018

MONTESARDO ANDREA (DON BOSCO MANDURIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

FAENZA ALESSIO (ATLETICO RACALE)
GIANNELLI ANTONIO (SOCCER DREAM PARABITA)

TURCO GABRIELE (ATLETICO TRICASE)
ROSAFIO MATTEO GIANLUIG (TAURISANO 1939)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FIorentino SALVATORE (A. TOMA MAGLIE)
MAGGI ALESSANDRO (CASTELLANETA)
ANTONAZZO LORENZO (DE FINIBUS TERRAE)
MARANGI DOMENICO (LIZZANO 1996)
TURCO PAOLO (REAL S.GIOVANNI)
DI LERNIA FRANCESCO (VIGOR TRANI CALCIO)

POSO JUNIOR FRANCESC (CAROVIGNO CALCIO)
MAZZILLI MICHELE (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)
DE SIATI ANTHONY (LIZZANO 1996)
MANDURINO MATTEO (MESAGNE CALCIO 2011)
ALBANO GIOVANNI (TALSANO)

COPPA PROMOZIONE

GARE DEL 21/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

TARSILLA ANDREA (ATLETICO RACALE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANTONAZZO LORENZO (TAURISANO 1939) PEDONE GIANNI (TAURISANO 1939)
STRIANO MAURIZIO (TAURISANO 1939)

GARE DEL 22/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

POLETI CARLO (DEGHI CALCIO) COFANO PIETRO LUIGI (LORENZO MARIANO)
CRISTALLINI IVAN (OSTUNI 1945) SOMMA MASSIMO (OSTUNI 1945)
TRAVERSA ANTONIO (TRULLI E GROTTI)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e del Rag. Giacomo LATTANZI, e dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 26 Novembre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO CALCIO A 5 C/1

GARA A.S.D. FUTSAL BARLETTA – ERACLIO C5 del 03/11/2018 (reclamo società A.S.D. FUTSAL BARLETTA In opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal giudice sportivo a carico della società per l'ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n°28 in data 8/11/2018 della Delegazione Regionale Calcio a 5).

Esaminati gli atti ufficiali

Letto il reclamo a margine citato,

Effettuati i necessari accertamenti;

Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato la benché minima conferma negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa l'ammenda inflitta dal primo Giudice che va condivisa e confermata.

PQM

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. FUTSAL BARLETTA e per l'effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO CALCIO A 5 C/2

GARA C.U.S. BARI – A.S.D. PUBLIC del 10/11/2018 (reclamo A.S.D. PUBLIC in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal giudice sportivo a carico del dirigente sig. SAVI Fabio di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n°29 in data 15/11/2018 della Delegazione Regionale Calcio a 5).

Esaminati gli atti ufficiali;

Letto il reclamo a margine citato;

Effettuati i necessari accertamenti;

Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma ampia smentita attesa la precisa descrizione dei fatti occorsi da parte dell'arbitro per cui la sanzione inflitta dal Primo Giudice va condivisa e confermata;

Va rilevato altresì che non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

PQM

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. PUBLIC e per l'effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa così come espressamente richiesto.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO S.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Cosimo GUAGLIANONE e dell'Avv. Francesco CIRIOLO e dell'Avv. Salvatore Ugo CIRIOLO con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 26 Novembre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

GARA RUVESE – NICOLA DI LEO TRANI del 21/10/2018 reclamo della società NICOLA DI LEO TRANI (in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal giudice sportivo a carico della società per l'ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n°34 in data 25/10/2018 della Delegazione Provinciale BAT).

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che non è stata rappresentata, una situazione di turbativa del regolare svolgimento della gara, sebbene vi sia stato un indebito ingresso in campo, a gioco fermo da soggetto non autorizzato;

Osservato che, non è consentita la presenza in panchina di soggetto non tesserato e qualificato, e che, conseguentemente, come, per altro, riconosciuto dalla stessa società reclamante, il comportamento assunto è difforme dalle norme del vigente regolamento;

Considerato che, comunque, la decisione del giudice sportivo di prime cure, nel contesto in cui è maturata, sebbene sia esente da censure in ordine all'*an* può essere mitigata in ordine al *quantum* dell'irrogata sanzione pecuniaria

DELIBERA

- In parziale accoglimento del proposto ricorso, disporsi la riduzione dell'ammenda inflitta dal primo Giudice da €200,00 a €120,00;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.